
MASSIMARIO

Rassegna di
Giurisprudenza
2013-2019



CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

Premessa

L'attività giurisdizionale è una delle attività di maggiore rilevanza istituzionale, attribuita dall'ordinamento professionale al Consiglio Nazionale Architetti P.P.C. già con la legge del 1923, relativa alla tutela del titolo e dell'esercizio della professione di architetto, e sempre confermata nelle norme successive.

Il Consiglio Nazionale è pertanto l'organo di magistratura domestica deputato ad esprimersi sui ricorsi presentati per annullare/riformare le sanzioni disciplinari irrogate dai Consigli di Disciplina territoriali (un tempo i Consigli degli Ordini) agli iscritti che, con il loro comportamento, hanno violato le norme del Codice Deontologico.

Il Consiglio Nazionale ha competenza, inoltre, sui reclami elettorali.

La presente raccolta integra il massimario del periodo 1998/2013, aggiornandolo fino al corrente anno 2019 e riporta in forma sintetica le motivazioni che hanno supportato le decisioni del Consiglio Nazionale con l'obiettivo di dare la massima divulgazione agli orientamenti assunti, in attuazione del principio della trasparenza.

Ciascuna massima è così composta:

- numero e anno della decisione del C.N.A.P.P.C.
- voce di riferimento
- sentenza emessa
- massima della decisione.

Le massime sono in ordine cronologico, per numero e anno di trattazione.

Per una più agevole consultazione, per ogni massima è presente, nell'intestazione, una parte in grassetto, riportante l'argomento di riferimento. È stato, altresì, indicato, a fronte dell'impugnazione delle decisioni del Consiglio Nazionale dinanzi alla Corte di Cassazione, l'esito di tale procedimento ed il numero della sentenza.

Le massime sono state redatte dall'avv. Carlo Celani.

Il Coordinatore del Dipartimento Interni e Magistratura
arch. Franco Frison

2013 / DICEMBRE

Dec. 12/2013

Elezioni del Consiglio dell'Ordine

(Respinge reclamo)

È inammissibile il reclamo proposto avverso un atto diverso dalla proclamazione degli eletti.

* * *

Dec. 13/2013

Elezioni del Consiglio dell'Ordine

(Accoglie reclamo)

Secondo il parere del Ministero della Giustizia 16.7.2013, interpretativo dell'art. 2, comma 4, del DPR 169/05, agli architetti che non erano in carica alla data del 27 febbraio 2011 non è estensibile la deroga, prevista da tale norma, al limite consecutivo dei tre mandati.

* * *

Dec. 14/2013

Elezioni del Consiglio dell'Ordine

(Respinge reclamo)

Dichiara inammissibile il reclamo perché non notificato a almeno uno dei Consiglieri eletti, che rivestono la qualifica di controinteressati.

* * *

Decc. 15 e 16/2013

Massima conforme a dec. 14/2013

2014

Dec. 1/2014

Procedimento disciplinare e condanna penale

(Respinge ricorso)

L'art. 20 del R.D. 2537/25 prevede la cancellazione d'ufficio dell'iscritto che abbia subito una condanna penale (nella specie a quattro anni di reclusione e interdizione perpetua dai pubblici uffici), qualora simile condanna non consenta l'iscrizione all'albo

* * *

Dec. 2/2014

Procedimento disciplinare, attività istruttoria

(Respinge ricorso)

Il provvedimento disciplinare appare sufficientemente motivato, anche in ragione del tipo di sanzione comminata, cioè la censura, che non richiede ulteriori e più approfondite indicazioni rispetto a quelle individuate ed espresse dall'Ordine.

Non risulta violato il diritto di difesa quando il ricorrente ha potuto partecipare al procedimento disciplinare, svolgendo le proprie argomentazioni difensive, senza limitazioni

* * *

Dec. 3/2014

Prende atto della rinuncia al ricorso presentata dal ricorrente

* * *

Dec. 4/2014

Conforme a Dec. 1/2014

Dec. 5/2014

Sospensione per morosità

(Respinge ricorso)

La sospensione a tempo indeterminato risulta atto dovuto, ancorché di natura e contenuto disciplinare, al verificarsi del mancato pagamento delle quote di iscrizione all'Albo.

Nulla rileva la circostanza che il ricorrente dichiarò di non avere svolto attività professionale nel periodo contestato poiché egli ha non chiesto di essere cancellato dall'Albo per il medesimo periodo, né l'Ordine lo ha cancellato.

* * *

Dec. 6/2014

Dichiara cessata la materia del contendere a seguito della revoca da parte dell'Ordine del provvedimento impugnato, dopo la notifica del ricorso.

* * *

Dec. 7/2014

Massima conforme a Dec. 12/2013

* * *

Dec. 8/2014

Elezioni del Consiglio dell'Ordine. Funzionamento Consiglio dell'Ordine. Omonimia. Prova di resistenza.

(Respinge reclamo)

L'art. 2 del DPR 169/05 nel disciplinare la composizione del Consiglio dell'Ordine a seguito di dimissioni di alcuni Consiglieri prevede esclusivamente l'ipotesi in cui il venir meno della maggioranza dei consiglieri sia contestuale, impedendo così, in quel preciso momento storico, il funzionamento del Consiglio, che invece, nel caso di specie, ha sempre potuto operare e funzionare legittimamente attraverso la surroga, di volta in volta, del dimissionario mediante lo scorrimento della graduatoria dei non eletti.

La circostanza che alcuni membri del seggio, in quanto iscritti, simpatizzassero per un raggruppamento informale, che non è una lista, bensì un gruppo di professionisti accomunati dalle medesime idee e progetti, ancorché singolarmente candidati, è del tutto ininfluente al fine dell'esperimento delle operazioni di scrutinio, non potendo in alcun modo condizionarne lo svolgimento quand'anche le schede fossero state suddivise per raggruppamenti omogenei di candidati.

La irregolare attribuzione della preferenza a nomi di fantasia, ma con "affinità fonetiche" a nomi reali di candidati, è censura inammissibile non essendo stata in alcun modo raggiunta, né addirittura individuata, la cosiddetta prova di resistenza, secondo la quale devono essere indicati i voti che si ritengono irregolari, in una misura idonea e sufficiente a raggiungere una posizione utile in graduatoria, sia positivamente (cioè in aggiunta ai voti raccolti dal reclamante), sia negativamente (sottraendo cioè i voti irregolari a uno degli eletti). Il seggio ha correttamente operato allorché, in presenza di omonimia determinata dall'indicazione del solo cognome del candidato, ma non accompagnato né dal nome di battesimo, né dal numero di iscrizione all'Ordine, ha ritenute le schede non valide, non essendovi certezza alcuna in ordine alla preferenza da attribuire. Né può validamente sostenersi che la preferenza avrebbe potuto desumersi dal fatto che il candidato facesse parte di un raggruppamento, identificabile dai nomi degli altri candidati indicati nella scheda, e ciò in virtù del fatto che, non esistendo liste elettorali, ma solo candidature singole, nessun meccanismo presuntivo in tal senso poteva operare.

* * *

Dec. 9/2014 - 10/2014 - 11/2014 - 12/2014 - 13/2014 - 14/2014 - 15/2014 - 16/2014 - 17/2014

Massime conformi a Dec. 8/2014

* * *

Dec. 18/2014

Prende atto della rinuncia al reclamo presentata dal reclamante

* * *

2015

Dec. 1/2015

Deontologia e rapporti con l'ente pubblico di appartenenza

(Respinge ricorso)

È illecita la commistione di ruoli, pubblico (quale dirigente comunale) e privato (quale libero professionista), non chiari e che hanno fatto dubitare della sussistenza di una posizione dell'iscritto non in sintonia con le prescrizioni deontologiche. Non può dubitarsi della illiceità del comportamento dell'iscritto che rivestiva contestualmente nell'ambito di un Comune i ruoli di direttore del contratto di quartiere, dirigente dell'area qualità urbana del Comune, estensore del PGT, professionista incaricato di svolgere attività professionale proprio con riferimento alle stesse iniziative deliberate da quel Comune. È illecito il comportamento dell'iscritto che nella sua veste di dirigente del Comune firma la delibera con la quale la Giunta da mandato al Segretario Comunale di conferire al suo Studio l'incarico per la redazione del Masterplan e lo studio di progettazione di natura urbanistica relativo all'intero Contratto di Quartiere, creandosi una situazione di poca chiarezza quanto alla demarcazione tra i due ruoli di dirigente pubblico e di libero professionista, che avrebbero dovuto rimanere nettamente distinti, e non confusi, anche al solo fine di evitare l'insorgere di dubbi circa l'esistenza di una posizione di vantaggio per il libero professionista derivante dal suo essere allo stesso tempo dirigente pubblico.

* * *

Dec. 2/2015

Procedimento disciplinare. Trattazione, Collegio perfetto

(Accoglie ricorso)

È nullo il provvedimento disciplinare adottato nella seduta alla quale ha partecipato e votato un componente che non aveva partecipato alle precedenti sedute istruttorie e di discussione.

* * *

Dec. 3/2015

Prende atto della rinuncia al reclamo presentata dai reclamanti

* * *

Dec. 4/2015

Provvedimento disciplinare e vigenza del Codice deontologico

(Accoglie ricorso)

Non è legittimo il provvedimento disciplinare comunicato all'iscritto dopo due anni dalla sua adozione, soprattutto poiché all'epoca dei fatti sanzionati vigeva un codice deontologico diverso da quello vigente al momento di detta comunicazione. Poiché il codice vigente al momento del compimento dei fatti non prevedeva quella condotta come illecita, l'iscritto non era neppure sanzionabile.

* * *

Dec. 5/2015

Procedimento disciplinare. Citazione a comparire

(Accoglie ricorso)

Il termine per comparire che va concesso all'iscritto è inderogabile e perentorio e non può essere inferiore a 15 giorni, ai sensi dell'art. 44 del R.D. 2537/25. La violazione di tale termine comporta la nullità del procedimento disciplinare e del provvedimento che all'esito viene adottato.

* * *

Dec. 6/2015

Deontologia e rapporti con l'Ente Pubblico

(Respinge ricorso)

Sussiste la responsabilità deontologica allorquando l'iscritto violi le disposizioni del TUEL (nella specie il ricorrente era Sindaco e doveva astenersi dal firmare una SCIA). L'art. 78, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 è norma applicabile al caso di specie, non essendo dubbio che l'obbligo di astensione ivi disciplinato riguardi anche il Sindaco.

Dec. 7/2015

Deontologia. Rapporti con i colleghi

(Respinge ricorso)

Sussiste la violazione del Codice deontologico da parte dell'iscritto con riferimento ai seguenti articoli:

- art. 3 in quanto non ha svolto la sua prestazione con lealtà e correttezza nei confronti del cliente, dell'impresa e in particolare del collega;
- art. 4 in quanto nell'esercizio dell'attività si è fatto fortemente condizionare dall'interesse della committenza;
- art. 27 in quanto ha sottoscritto un documento dal quale traspare un'interferenza fra interessi economici e professione;
- art. 32 perché durante la direzione dei lavori non è stato in grado di dimostrare la sottoscrizione di un disciplinare d'incarico con l'indicazione delle prestazioni da svolgere e relativi compensi, con l'aggravante di aver reso avanti il Consiglio dell'Ordine in sede di audizione affermazioni non veritiere e omissive.

* * *

Dec. 8/2015

Massima conforme a dec. 7/2015

* * *

Dec. 9/2015

Deontologia. Condanna penale. Contestazione addebiti.

(Respinge ricorso)

I fatti accertati sono di una gravità tale da poter essere sanzionati anche sotto il profilo deontologico e coinvolgono vicende di abusivismo edilizio che ben consentono di aumentare la durata della sospensione oltre sei mesi e fino a due anni, ai sensi dell'art. 29 del DPR 380/2001.

Le disposizioni deontologiche citate dal Consiglio di disciplina sono state chiaramente indicate nel corso del procedimento disciplinare, attraverso il richiamo agli articoli del Codice deontologico violati. Sul punto, quindi, l'iscritto è stato posto in grado di difendersi e nulla ha eccepito in merito in sede di procedimento disciplinare. Inoltre, va considerato che, a sostegno della decisione del Collegio di disciplina, i fatti contestati erano gli stessi che lo vedevano coinvolto nel procedimento penale, dal quale è scaturito quello disciplinare.

* * *

Dec. 10/2015

Condanna penale e cancellazione.

(Accoglie ricorso e rimette gli atti al Consiglio di Disciplina)

La più recente giurisprudenza, di derivazione costituzionale, ha affermato il principio secondo cui non è più consentita la cancellazione di diritto di un professionista dall'albo di appartenenza senza lo svolgimento di un precedente procedimento disciplinare.

Simile principio comporta - come affermato dalla sentenza della Cassazione, Sez. II Civile, n. 23120 del 12 novembre 2015 - che "l'effetto destitutivo, comunque denominato e qualificato, da un impiego o da una professione quale conseguenza di una condanna penale, deve essere in ogni caso mediato dalla duplice garanzia del procedimento disciplinare e del conseguente giudizio sulla gravità dell'addebito ascritto all'incolpato, restando escluso che la condanna penale importi di diritto l'applicazione di una sanzione disciplinare di carattere espulsivo".

Questo vale anche con riferimento alla cancellazione dall'albo degli architetti prevista dall'art. 20 del R.D. n. 2537/25, norma che deve essere interpretata in maniera conforme a detto principio.

* * *

Dec. 11/2015

Prescrizione azione disciplinare

(Accoglie ricorso)

Va rilevata la prescrizione dell'azione disciplinare, avviata a seguito di esposto del 2013 per fatti risalenti

al 2007, quindi oltre il termine prescrizione di cinque anni.

Il provvedimento adottato all'esito di simile procedimento risulta quindi nullo, pur dovendosi in astratto riconoscere la responsabilità deontologica dell'iscritto.

* * *

Dec. 12/2015

Deontologia. Rapporti con la committenza.

(Respinge ricorso)

Dall'esame degli atti versati nel presente giudizio, e quindi dalla verifica dell'istruttoria svolta dal Collegio di disciplina, risulta correttamente acclarata la responsabilità disciplinare dell'iscritto, nella misura determinata dal Collegio di disciplina medesimo.

L'iscritto risulta aver violato la disposizione deontologica invocata dal Collegio di disciplina, non avendo tenuto un giusto e corretto rapporto con la committenza nei termini sanciti articolatamente dal Collegio stesso, il cui provvedimento risulta immune da censure e adeguatamente motivato.

* * *

Dec. 13/2015

Deontologia. Rapporti con i colleghi. Ravvedimento

(Respinge ricorso, riduce sanzione)

Dall'esame degli atti del procedimento disciplinare e della istruttoria svolta dal Collegio di disciplina emerge la responsabilità disciplinare dell'iscritto, che ha indebitamente utilizzato la tavola appartenente a altri professionisti, senza indicare tale provenienza.

Deve, però, essere rilevato anche l'elemento psicologico, che ha natura di colpa, nonché il ravvedimento, abbastanza immediato, dell'iscritto e l'effettiva riparazione dell'errore, certamente sotto il profilo economico, a seguito del versamento delle somme concordate tra le parti a titolo risarcitorio.

Le sopra illustrate considerazioni, pur non essendo idonee ad escludere l'illecito deontologico così come ravvisato dal Collegio di disciplina, consentono di intervenire sulla proporzionalità della sanzione inflitta, che appare quindi eccessiva, e va di conseguenza ridotta.

* * *

Dec. 14/2015

Deontologia. Rapporti con il committente.

(Respinge ricorso)

È sanzionabile deontologicamente l'iscritto che svolge l'incarico professionale affidato senza una adeguata organizzazione e senza chiarezza e disponibilità nei confronti del committente.

* * *

Dec. 15/2015

Deontologia. Rapporti con il Committente. Compenso.

(Respinge ricorso)

È deontologicamente sanzionabile l'iscritto che non abbia improntato il rapporto con il committente secondo canoni di chiarezza quanto alla pattuizione del compenso.

2016

Dec. 1/2016

Ricorso al CNAPPC

È inammissibile il ricorso al CNAPPC proposto da un soggetto privato non iscritto a un albo degli architetti
* * *

Dec. 2/2016

Prescrizione

(Accoglie ricorso)

Il Collegio di Disciplina ha avviato il procedimento disciplinare a gennaio 2015 per un fatto (sottoscrizione di un certificato di idoneità sismica di opera abusiva) risalente al 3 dicembre 2008, quindi, oltre il termine quinquennale di prescrizione. La prescrizione dell'illecito comporta che lo stesso, ancorché in ipotesi sia sussistente e meritevole di essere sanzionato, non poteva essere perseguito. Di qui l'annullamento della sanzione impugnata con il ricorso.

* * *

Dec. 3/2016

Deontologia. Sicurezza nel cantiere.

(Respinge ricorso)

Emerge la responsabilità dell'iscritto il quale ha esercitato l'attività professionale in maniera non propriamente corretta e contraria anche alla deontologia che prescrive particolare attenzione e rigore nello svolgimento dell'incarico ricevuto di progettista e direttore lavori del cantiere ove si è verificata la morte di un operaio.

È risultato accertato, in particolare, che l'iscritto non aveva l'incarico di predisporre il PSC ma non aveva neanche verificato i POS delle imprese operanti nel cantiere.

In ogni caso, l'architetto era ben consapevole della mancata nomina del coordinatore della sicurezza da parte del committente e non ha dimostrato di aver ovviato a simile grave carenza, eventualmente anche dimettendosi dal proprio incarico di Direttore Lavori.

* * *

Dec. 4/2016

Procedimento disciplinare. Istruttoria

(Respinge ricorso)

Durante la audizione dell'incolpato, il Collegio di Disciplina può ricostruire con attenzione le varie fasi della vicenda oggetto del procedimento e valutare la condotta dell'iscritto, anche alla luce delle dichiarazioni rese da costui.

* * *

Dec. 5/2016

Prende atto della sopravvenuta sanatoria del comportamento considerato illecito, a seguito del pagamento da parte dell'incolpato delle somme contestate prima della conclusione del procedimento disciplinare avanti il Consiglio di Disciplina.

* * *

Dec. 6/2016

Prescrizione

(Accoglie ricorso)

Non è più sanzionabile, a causa dell'intervenuta prescrizione, una condotta risalente a dodici anni prima dell'avvio del procedimento disciplinare.

* * *

Dec. 7/2016

Massima conforme a Dec. 4/2016

* * *

Dec. 8/2016

Ricorso al CNAPPC. Giurisdizione.

(Respinge ricorso)

Non può essere sottoposto al sindacato giurisdizionale del Consiglio Nazionale il provvedimento con cui sia stato deliberato di non adottare sanzioni disciplinari nei confronti di un iscritto.

La giurisdizione del Consiglio Nazionale è limitata alle impugnative di provvedimenti che irrogano sanzioni disciplinari agli iscritti e solo questi ultimi, qualora sanzionati, possono proporre ricorso.

* * *

Dec. 9/2016

Ricorso al CNAPPC. Giurisdizione.

(Accoglie ricorso)

La vicenda riguardante il ricorrente nella esclusiva qualità di rappresentante del Collegio dei Periti Industriali, non era di competenza del Consiglio e del Collegio di disciplina dell'Ordine degli Architetti, ancorché il ricorrente vi sia iscritto.

Tutti gli atti che vengono contestati al ricorrente sono stati da costui sottoscritti quale Perito Industriale e coinvolgono attività istituzionali e non di tipo strettamente professionale, entrambe non di architetto e quindi non sanzionabili dal Consiglio/Collegio di disciplina degli Architetti.

* * *

Dec. 10/2016

Procedimento disciplinare. Convocazione dell'iscritto.

(Respinge ricorso)

È rituale la convocazione dell'iscritto alla audizione preliminare e la successiva citazione a comparire notificata tramite PEC, nulla rilevando la circostanza, non dedotta avanti il Collegio di disciplina, che costui per quelle date si trovasse all'estero, ben potendo chiedere eventualmente rinvio per legittimo impedimento.

* * *

Dec. 11/2016

Codice Deontologico. Vigenza

(Respinge ricorso)

È sanzionabile la condotta che sia ritenuta illecita sia dal Codice deontologico vigente all'epoca dello svolgimento di simile condotta sia da quello successivo, vigente all'epoca della adozione del provvedimento disciplinare.

* * *

Dec. 12/2016

Sospensione. Morosità

Dichiara cessata la materia del contendere a seguito di rateizzazione della morosità accordata dall'Ordine.

* * *

Dec. 13/2016

Deontologia. Rapporti con la committenza.

(Respinge ricorso)

La prescrizione dell'azione disciplinare è idoneamente interrotta dalla PEC inviata dall'Ordine con cui venivano invitato il ricorrente a fornire chiarimenti in merito ai fatti contestati.

È sanzionabile la condotta dell'iscritto relativa alla modalità di presentazione e vidimazione delle parcelle.

* * *

Dec. 14/2016

Ordina incumbenti istruttori

* * *

Dec. 15/2016

Ricorso al CNAPPC. Giurisdizione e competenza.

Non è ammissibile il ricorso al CNAPPC avverso il provvedimento di archiviazione di un esposto.

Dec. 16/2016

Procedimento disciplinare. Collegio perfetto. Mancato insediamento Consigli di Disciplina. Deontologia. Rapporti con i colleghi.

(Respinge ricorso)

La mancanza di un componente del Consiglio alla decisione non vizia la delibera, che semmai sarebbe stata viziata se il componente che non aveva partecipato alla fase istruttoria avesse partecipato e deliberato nella fase decisoria.

Il mancato insediamento del Consiglio di disciplina non reca alcun motivo di illegittimità del provvedimento disciplinare assunto dall'unico organo in quel momento competente - il Consiglio dell'Ordine - in assenza del Consiglio di disciplina (in termini cfr. Cass. Sezione II Civ. dec. n. 14764 del 19 luglio 2016).

È sanzionabile deontologicamente l'iscritto che sia subentrato al collega senza rispettare il dettato del codice deontologico che prescrive di comunicare con il collega per iscritto al fine di accertarsi del contenuto del precedente incarico, omettendo di verificare in contraddittorio le prestazioni già svolte per la definizione delle reciproche responsabilità e per salvaguardare i compensi già maturati.

* * *

Dec. 17/2016

Provvedimento disciplinare. Mancata indicazione termine entro cui ricorrere. Mancata partecipazione all'udienza disciplinare.

(Respinge ricorso)

La mancata indicazione nel provvedimento disciplinare del termine entro il quale ricorrere al CNAPPC non incide sulla legittimità del provvedimento stesso.

Spetta discrezionalmente all'Ordine valutare se l'impedimento a partecipare alle udienze disciplinari sia o meno legittimo, così da consentirne il rinvio (nella specie non sono stati ritenuti sufficienti non meglio precisati impegni di lavoro).

2017

Dec. n. 1/2017

Procedura. Ricorso e termini impugnazione

(dichiara inammissibile il ricorso avverso la sanzione disciplinare della censura)

Dichiara inammissibile il ricorso perché proposto oltre il termine decadenziale di 30 giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento impugnato.

* * *

Dec. n. 2/2017

Esercizio della professione: rapporti con i Colleghi e gli Organi istituzionali

(Respinge ricorso avverso sanzione disciplinare della sospensione per 10 giorni)

Non è prevista, e non è quindi richiesta, la confutazione delle difese dell'incolpato nel corpo del provvedimento disciplinare. Viola i doveri di lealtà e trasparenza nei rapporti con i Colleghi e gli Organi istituzionali l'iscritto che utilizzi un indirizzo "delegato.inarcassa.nomeecognome@.....it" per l'invio di comunicazioni personali, creando confusione tra gli iscritti circa la natura di simili comunicazioni" (nella specie la ricorrente aveva affermato circostanze non fondate che incidevano sul voto per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, e aveva espresso giudizi denigratori in merito all'organizzazione di un Congresso).

* * *

Dec. n. 3/2017 - Ric. n. 13/2016

Sentenza di patteggiamento

(Respinge ricorso avverso sanzione disciplinare della sospensione per due mesi)

È ravvisabile un comportamento illecito sotto il profilo squisitamente deontologico, e perciò sanzionabile disciplinarmente, nella condotta dell'iscritto che ha subito una condanna penale ex art. 444 cpp.

Dec. n. 4/2017

Procedimento disciplinare: contestazione addebiti

(Respinge ricorso avverso sanzione disciplinare della censura)

È corretta la sanzione comminata all'iscritto, a seguito di adeguata istruttoria e rituale contestazione degli addebiti (nella specie è stata accertata dal Collegio di Disciplina la realizzazione di opere difformi dal permesso di costruire, a seguito di esposto presentato dalla amministrazione comunale).

* * *

Dec. n. 5/2017

Iscrizione all'Albo, titolo di studio

(Accoglie ricorso avverso diniego di iscrizione)

Il titolo di studio ottenuto in Svizzera, Master of Science in Architecture, Usi, è idoneo per l'iscrizione all'albo degli Architetti, senza la necessità di superamento dell'esame di Stato (rif. nota MIUR 11 aprile 2016). Inoltre il MIUR, facendo applicazione del D.Lvo 2006/07, aveva già riconosciuto con un decreto che tale titolo abilitasse la ricorrente all'accesso alla professione di architetto.

* * *

Dec. n. 6/2017

Termine di impugnazione

(Respinge il ricorso)

È inammissibile il ricorso proposto oltre il termine decadenziale e perentorio di 30 giorni decorrente dalla comunicazione all'iscritto del provvedimento sanzionatorio.

* * *

Dec. n. 7/2017

Prescrizione, interruzione.

(Respinge il ricorso avverso sanzione disciplinare della censura)

L'avvio del procedimento disciplinare interrompe il termine di prescrizione quinquennale.

Il divieto previsto dall'art. 41 bis L. 1150/42 che un professionista deve rispettare prescinde dall'entità quantitativa e dalla tipologia di opere progettate.

* * *

Dec. n. 8/2017

Procedure: legittimazione a ricorrere

(Respinge ricorso avverso provvedimento di sospensione a tempo indeterminato per morosità)

È improcedibile il ricorso proposto da un architetto che, dopo la notifica del ricorso medesimo ma prima della decisione, si è cancellato dall'albo, difettando la giurisdizione del CNAPPC.

* * *

Dec. n. 9/2017

Provvedimento disciplinare, motivazione.

(Accoglie ricorso avverso sanzione disciplinare della censura)

È viziato per difetto di motivazione, e va conseguentemente annullato, il provvedimento disciplinare che non consente di poter cogliere le ragioni che hanno determinato il Collegio di Disciplina a comminare la sanzione all'iscritto.

La carenza di motivazione rende difficile la difesa all'iscritto, al quale non risulta chiaro quale sia l'addebito contestato e quale sia la condotta ritenuta deontologicamente illecita. Simile carenza non consente neppure di verificare la congruità della sanzione.

* * *

Dec. n. 10/2017

Ricorso, riassunzione a seguito di annullamento della Cassazione

È inammissibile il ricorso in riassunzione proposto tardivamente, oltre il termine previsto a pena di decadenza dall'art. 392 c.p.c.

* * *

Dec. n. 11/2017**Ricorso, riassunzione a seguito di annullamento della Cassazione**

È inammissibile il ricorso in riassunzione proposto tardivamente, oltre il termine previsto a pena di decadenza dall'art. 392 c.p.c.

* * *

Dec. n. 12/2017**Prescrizione azione disciplinare**

(Accoglie ricorso avverso sanzione disciplinare della sospensione per 15 giorni)

Non sono sanzionabili fatti e condotte prescritte per il decorso di un lasso di tempo superiore a cinque anni.

* * *

Dec. n. 13/2017**Diniego iscrizione STP**

(Accoglie il ricorso)

Prende atto del parere del Ministero della Giustizia acquisito nel giudizio secondo cui "Poiché l'iscrizione all'albo della società consegue alla necessità di stabilire a quale regime disciplinare è assoggettata la STP, quando nello statuto o nell'atto costitutivo non sia individuata un'attività prevalente, cui va riconnessa la scelta condivisa dei soci di essere assoggettati ad un unitario regime disciplinare, si impone che l'iscrizione avvenga presso tutti gli ordini interessati, non potendosi predicare l'ipotesi di iscrizione in un solo di essi, ciò che comporterebbe la individuazione solo parziale dell'ordinamento disciplinare di riferimento".

* * *

Dec. n. 14/2017**Rapporti con i colleghi**

(Riduce la sanzione dalla sospensione per sessanta giorni all'avvertimento)

Poiché il subentro risulta avvenuto quando le attività del collega erano sostanzialmente esaurite e dunque liquidate per intero, e vista la condotta del committente, che non ha con chiarezza delineato le attività di competenza dei professionisti incaricati, appare meritevole di parziale accoglimento il ricorso, atteso che la sanzione della sospensione per sessanta giorni risulta eccessiva e non proporzionata alla condotta dell'iscritto, in riferimento all'art. 37 delle disposizioni deontologiche. Più congrua risulta, quindi, la sanzione disciplinare dell'avvertimento.

* * *

Dec. n. 15/2017**Rapporti con l'Ordine**

(Accoglie il ricorso)

L'invito a non partecipare a una gara d'appalto rivolto dal Presidente dell'Ordine agli iscritti non è di per sé equiparabile a una diffida, bensì trattasi di iniziativa personale, se priva di una preventiva, né successiva, attività confermativa del Consiglio.

Non sussiste la violazione dell'art. 24 Cod. Deont. nel caso di mera partecipazione a una gara a cui non è seguita la aggiudicazione, o la sottoscrizione di un contratto.

* * *

Dec. n. 16/2017**Rapporti con i colleghi**

(Accoglie il ricorso)

Seppure le frasi rivolte dal ricorrente a altro collega subentrante potrebbero essere intese come offensive, deve anche essere rilevata la condizione in cui costui si trovava e le azioni poste in essere dal collega medesimo, la cui gravità ha originato la reazione scomposta del ricorrente stesso.

In ogni caso il CNAPPC ha rilevato che nella specie le frasi che hanno originato il procedimento disciplinare erano riportate in un esposto, non pubblicizzate a terzi ed effettivamente funzionali a descrivere i fatti, nonché a motivare la richiesta di sanzione nei confronti del collega

* * *

Dec. n. 17/2017**Contestazione addebiti**

(Accoglie il ricorso)

Deve sussistere piena identità tra i fatti contestati e quelli posti a base del provvedimento sanzionatorio. In mancanza il provvedimento è nullo, Invero, non è consentito sanzionare l'iscritto per fatti sui quali non si è potuto difendere nel corso del procedimento.

* * *

Dec. n. 18/2017**Deposito del ricorso**

(Respinge il ricorso)

È inammissibile il ricorso depositato direttamente presso il CNAPPC e non presso l'Ordine o il CDD.

* * *

Dec. n. 19/2017

(Dichiara inammissibile il ricorso per mancata indicazione dei fatti)

* * *

Dec. n. 20/2017**Pagamento contributi previdenziali**

(Accoglie il ricorso)

L'ordinamento e il Codice Dentologico non prevedono la sanzione della sospensione a tempo indeterminato per il mancato pagamento degli oneri previdenziali, prevista invece per il mancato pagamento dei contributi di iscrizione all'Ordine, ma non applicabile in via analogica in ragione della sua specialità, e trattandosi di disposizione sanzionatoria.

* * *

Dec. n. 21/2017**Ricorso in riassunzione**

(Respinge il ricorso)

È inammissibile il ricorso in riassunzione proposto oltre il termine decadenziale di tre mesi decorrenti dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 392 c.p.c..

* * *

Dec. n. 22/2017**Rapporti con il committente**

(Respinge il ricorso)

È deontologicamente illecita la commistione tra le cariche sociali nell'impresa esecutrice dei lavori e lo svolgimento di attività di D.L., priva, nella specie, di una idonea e articolata disciplina contrattuale. Allorquando nel contratto di appalto non vi è alcun riferimento al ruolo del D.L., si può indurre il committente a ritenere gratuita la prestazione professionale di direzione dei lavori, falsandone le scelte economiche, e ponendo così in essere un comportamento anticoncorrenziale in violazione dell'art. 20, secondo comma delle disposizioni deontologiche.

* * *

Dec. n. 23/2017**Comportamento illecito, inquadramento temporale.**

(Accoglie ricorso avverso sanzione disciplinare dell'avvertimento)

Non può essere sanzionata una condotta che non era prevista come deontologicamente scorretta dalle disposizioni deontologiche vigenti all'epoca dei fatti contestati.

* * *

Dec. n. 24/2017**Rapporti con la P.A., redazione progetto.**

(Respinge il ricorso avverso sanzione disciplinare dell'avvertimento)

È correttamente sanzionata la condotta dell'iscritto che ha violato la normativa sulle barriere architettoni-

che nella redazione di un progetto di un locale commerciale, riferita allo spostamento di un wc accessibile solo con scala a chiocciola, violazione rilevata dal Corpo di Polizia Municipale.

* * *

Dec. n. 25/2017

Comportamento illecito, inquadramento temporale.

(Accoglie ricorso avverso sanzione disciplinare della sospensione per 30 giorni)

Non è sanzionabile l'iscritto per una condotta che si assume difforme da un regolamento entrato in vigore due anni dopo che quella condotta era stata posta in essere.

* * *

Dec. n. 26/2017

Procedure. Giurisdizione e competenza CNAPPC.

(Respinge ricorso avverso delibere di revoca della sospensione per morosità)

È inammissibile il ricorso proposto avverso una delibera di revoca di un precedente provvedimento disciplinare, in quanto delibera priva di natura sanzionatoria

* * *

Dec. n. 27/2017

Accoglie ricorso avverso sanzione disciplinare della sospensione per sei mesi

La violazione del termine a comparire di quindici giorni ex art. 44 R.D. 2537/25 comporta la nullità dell'intero procedimento disciplinare

* * *

Dec. n. 28/2017

(Respinge il ricorso avverso sanzione disciplinare della censura)

Conforme alla massima Dec. n. 4/2017

* * *

Dec. n. 29/2017

(Respinge ricorso avverso sanzione disciplina della sospensione per 30 giorni)

Conforme alla massima Dec. n. 1/2017

* * *

Dec. n. 30/2017

(Respinge ricorso avverso sanzione disciplinare dell'avvertimento)

Conforme alla massima Dec. n. 1/2017

* * *

Dec. n. 31/2017 PIETRO NOTARANGELO

Conforme alla massima Dec. n. 14/2017

* * *

Dec. n. 32/2017

Architetto Iunior. Uso del titolo.

(Respinge il ricorso – Riduce la sanzione da censura a avvertimento)

La omissione della dizione "Iunior" accanto al titolo di architetto sul sito web del professionista costituisce illecito disciplinare, anche se l'iscritto non ha effettivamente svolto attività professionale riservata agli appartamenti alla Sezione A. Nella specie, il Collegio di Disciplina non ha valutato la condotta dell'iscritto in relazione all'esercizio della professione, ma ha inteso sanzionare l'utilizzo del titolo senza la indicazione "Iunior" che specifica la Sezione di appartenenza, utilizzo che è risultato confuso e perplesso, potendo ingenerare dubbi nell'utenza del sito e fornendo una distorta forma di pubblicità professionale, circostanza considerata illecita dalle disposizioni deontologiche.

* * *

Dec. n. 33/2017

Elezioni del Consiglio dell'Ordine. Svolgimento quarto mandato, questione di legittimità costituzionale.

È manifestamente infondata la questione di incostituzionalità sollevata dai reclamanti in riferimento al DPR 169/05, D.L. 125/10 e L di conversione 10/11, con riguardo al divieto di svolgimento del quarto mandato.

* * *

Dec. n. 34/2017

Procedimento disciplinare, audizione dell'incolpato.

(Accoglie il ricorso avverso provvedimento disciplinare della censura)

La mancata audizione dell'incolpato sui fatti oggetto della contestazione poi riversati nella sanzione comminata durante la fase istruttoria del procedimento disciplinare, vizia irrimediabilmente il procedimento medesimo, difettando un elemento essenziale.

* * *

Dec. n. 35/2017

(Prende atto della rinuncia al ricorso proposto dal ricorrente all'udienza di trattazione)

* * *

Dec. n. 36/2017

(Prende atto della rinuncia al ricorso proposto dal ricorrente all'udienza di trattazione)

* * *

2018

Dec. n. 1/2018

(Respinge il ricorso avverso sanzione della sospensione a tempo indeterminato per morosità)

Massima conforme a dec. 1/2017

* * *

Dec. n. 2/2018

Legittimazione a ricorrere

(Respinge ricorso avverso provvedimento di archiviazione)

Non è consentito a un terzo, ancorché iscritto all'Albo, impugnare deliberazioni assunte nei confronti di altro iscritto. La giurisdizione del CNAPPC, infatti, è limitata alle impugnative degli iscritti nei confronti di sanzioni disciplinari irrogate a loro stessi.

* * *

Dec. n. 3/2018

Legittimazione a ricorrere

(Respinge ricorso avverso provvedimento di archiviazione)

Massima conforme a dec. 2/2018

* * *

Dec. n. 4/2018

Dichiara improcedibile il reclamo avverso la elezione del Consiglio dell'Ordine per sopravvenuto difetto di interesse in quanto, dopo la proposizione del reclamo e prima dell'udienza di trattazione, l'Ordine ha proceduto all'annullamento della elezioni impugnata, indicando nuove elezioni.

* * *

Dec. n. 5/2018

Elezioni Consiglio dell'Ordine. Giurisdizione CNAPPC.

(Accoglie reclamo avverso l'elezione di un componente del Consiglio dell'Ordine.)

Il D.Lgs.Lgt. n. 282 del 1944, art. 6, (secondo cui, contro i risultati dell'elezione, ciascun professionista iscritto all'albo può proporre reclamo alla Commissione centrale entro dieci giorni dalla proclamazione) deve essere interpretato nel senso che attribuisce ai Consigli Nazionali di alcuni Ordini professionali, che erano già organi di giurisdizione speciale in relazione a situazioni conflittuali attinenti alla funzione dell'Ordine, una nuova competenza giurisdizionale in relazione alle situazioni conflittuali concernenti la struttura stessa degli Ordini (Cass., SS.UU. 3 novembre 2009 n. 23209, che richiama Cass. SS.UU. 11 febbraio 1998 n. 1444 cui adde Cass., SS.UU., 1 settembre 1999 n. 518). La Cassazione ha anche precisato che il sum-

menzionato art. 6 deve essere interpretato, in senso estensivo non vietato, come devolvente ai Consigli Nazionali di alcuni Ordini (e tra questi gli architetti), anche le controversie relative ad esempio alla fase di convocazione dell'assemblea degli iscritti per procedere alle votazioni, atteso che la materia elettorale relativa alle professioni non è stata ripartita tra più giudici e che il legislatore ha voluto salvaguardare, con l'istituzione della giurisdizione professionale, l'autonomia dei collegi nazionali degli ordini professionali, a cui, una interpretazione restrittiva di essa, recherebbe menomazione (cfr. in tali sensi: Cass., SS.UU., 10 giugno 2003 n. 9296).

Il comma 4 dell'art. 2 D.P.R. 169/2005, oltre ad affermare che i Consiglieri durano in carica quattro anni, dispone che "a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per più di due volte consecutive.

Il comma 4-septies dell'art. 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225, come convertito dalla legge 26 febbraio 2011 n. 10, afferma che: "Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 169, si applicano per i componenti degli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il limite massimo di durata corrispondente a tre mandati consecutivi.

Pertanto, col D.P.R. 169/2005, è stato previsto il divieto del terzo mandato consecutivo per coloro che erano in carica alla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento elettorale, ovvero in data 26 agosto 2005. Successivamente, ad opere del citato decreto-legge n. 225/2010, come convertito in legge, in parziale modifica della disciplina, è stata data facoltà di un terzo mandato consecutivo, ma solamente per coloro che erano in carica alla data di entrata in vigore della legge n. 10/2011 (ovvero il 27.02.2011). La violazione del divieto di svolgere un quarto mandato consecutivo è una causa tipizzata di ineleggibilità, e non di incandidabilità, del soggetto che versi in simile condizione, perché ostativa all'espletamento del quarto mandato. Alla sostituzione del soggetto decaduto si dovrà ovviare mediante l'indizione di nuove elezioni.

* * *

Dec. n. 6/2018

Massima conforme a dec. 5/2018

* * *

Dec. n. 7/2018

Dichiara il sopravvenuto difetto di interesse manifestato dal ricorrente con memoria prima dell'udienza di discussione

* * *

Dec. n. 8/2018

Deontologia, rapporto con la sentenza penale di condanna.

(Accoglie ricorso avverso provvedimento disciplinare della cancellazione)

Gli addebiti contestati non possono costituire valido argomento per cancellare un iscritto dall'albo, basati sul rinvenimento di condanne penali veramente risalenti nel tempo, oltre venti anni prima, o su obblighi di comunicazione non previsti all'epoca dei fatti contestati, perché introdotti da una disposizione regolamentare successiva.

In particolare, non sussiste la colpa per "mancata comunicazione" di una condanna riportata con sentenza risalente al 1995, sia per la risonanza che ebbe il fatto all'epoca, sia perché in quel momento l'Ordine non era neppure costituito, sia infine, per la clamorosa datazione di quella condanna.

Non poteva l'Ordine sostenere che il ricorrente avrebbe tenuto nascosto quella condanna del 1995, e chiamarlo a risponderne dopo ventidue anni, operando tra l'altro la prescrizione dell'azione riguardante tutti i fatti risalenti a quel periodo.

* * *

Dec. n. 9/2018

Elezioni Consiglio dell'Ordine. Indizione elezioni. Giurisdizione CNAPPC.

(Respinge il reclamo avverso le elezioni del Consiglio dell'Ordine)

Ai sensi dell'art. 3, co. 3, del DPR 169/05 l'avviso di convocazione delle elezioni è spedito - anche a mezzo PEC - a tutti gli iscritti nell'albo nel termine di 10 giorni prima della data fissata per la prima votazione, e l'avviso è pubblicato sul sito web dell'Ordine, mentre non è richiesta la pubblicazione sul medesimo sito della comunicazione della delibera con cui l'Ordine ha indetto le elezioni.

La decisione di indire le elezioni è un atto dovuto che ha natura collegiale e viene adottata a maggioranza, e non è pertanto necessario conoscere i voti dei consiglieri favorevoli, contrari o astenuti.

Sono inammissibili e non di competenza giurisdizionale del CNAPPC i motivi di reclamo proposti avverso atti prodromici alla votazione che non incidono sulle operazioni elettorali e sull'esercizio del diritto di voto.

* * *

Dec. n. 10/2018

Massima conforme a dec. 9/2018

* * *

Dec. n. 11/2018

Deontologia. Rapporti con i colleghi

(Respinge il ricorso avverso la sanzione disciplinare della Censura)

Il fatto di aver svolto la attività ritenuta illecita dal Consiglio di Disciplina esclusivamente per favorire i propri clienti e non danneggiarli non costituisce affatto una circostanza esimente né attenuante della colpa del professionista.

Va sanzionato l'iscritto che, con i giudizi contenuti in una perizia, ha valicato i limiti di una perizia tecnica, esprimendo valutazioni tese a giudicare non già o non tanto l'operato tecnico del collega, come apparirebbe congruo per una perizia tecnica, ma quasi esclusivamente la sua condotta etica, e basandosi sulle sole dichiarazioni dei committenti, chiaramente di parte, senza poterne avere piena contezza.

* * *

Dec. n. 12/2018

Deontologia. Parcella

(Accoglie il ricorso avverso la sanzione disciplinare della censura.)

Non sussistono le ragioni di colpevolezza dedotte dal Consiglio di Disciplina, che risulta anche aver travalicato i propri compiti istituzionali, allorché ha posto a fondamento della propria determinazione la valutazione della congruità di una parcella, rimessa a altro ufficio del Consiglio dell'Ordine. E valga al riguardo la circostanza che l'altro professionista coinvolto, ha presentato al proprio (diverso) Ordine la stessa parcella per la vidimazione, con esito positivo.

* * *

Dec. n. 13/2018

Reclamo elettorale. Giurisdizione.

(Respinge il reclamo proposto avverso il risultato delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine)

Non è rilevante ai fini dell'accoglimento del reclamo la circostanza dedotta dai reclamanti che alcuni soggetti, che sono anche consiglieri uscenti, avrebbero potuto avanzare la propria candidatura prima di altri colleghi e, quindi, avrebbero potuto posizionare per primi il loro nominativo nel manifesto elettorale, così conseguendo un vantaggio determinante. Si tratta di mere congetture, che non trovano alcuna reale dimostrazione e che non possono perciò trovare ingresso nel procedimento elettorale avanti il CNAPPC che ha natura giurisdizionale, e che si deve basare su dati concreti, idonei a provare che le elezioni siano viziate, o che i voti attribuiti a taluni candidati siano da annullare.

Sfugge alla giurisdizione del CNAPPC la scelta del criterio secondo cui attribuire il posizionamento nei manifesti o nelle schede, salvo che non si tratti di criterio arbitrario o palesemente illogico, circostanza che nella specie non è ravvisabile.

Ai consiglieri uscenti non può vietarsi di candidarsi come a ogni altro iscritto.

La doglianza ove si assume violazione della deontologia sfugge alla competenza dell'organo giudicante un reclamo elettorale, potendo trovare semmai ingresso in altra sede.

Dec. n. 14/2018**Procedimento disciplinare. Contestazione addebiti. Interruzione prescrizione.**

(Respinge il ricorso avverso il provvedimento disciplinare della sospensione per 40 giorni, che viene però ridotta a 7 giorni)

Nel corso del procedimento disciplinare ogni attività deve risultare preceduta da una chiara enunciazione degli addebiti con riferimento all'esposto, e quindi l'incolpato, non solo in sede preliminare e dibattimentale, ma anche in fase preventiva, va notiziato dei fatti che costituivano motivo di contestazione.

Risulta assolto l'onere di contestazione degli addebiti, quando gli stessi appaiono puntualmente dedotti, in maniera da consentire, all'incolpato di difendersi, a nulla rilevando che non siano stati sentiti in contraddittorio i testimoni, non trattandosi di situazione istruttoria prevista in ambito di procedimento disciplinare dei professionisti, e comunque essendo stato valutato dal Consiglio di Disciplina come un momento non necessario. La condotta del ricorrente contestata e parimenti sanzionata, ha natura di illecito continuativo, che ha iniziato a produrre i suoi effetti all'atto della sottoscrizione del contratto che ha generato il conflitto di interessi, ma che si è protratta fino alla conclusione del rapporto con i committenti e soci in affari, ovvero quando sono state rassegnate le dimissioni dell'incarico di D.L. risalenti al 2012. Solo in quel momento è cessata la condotta illecita e è iniziata a decorrere la prescrizione che, avendo durata quinquennale, è stata tempestivamente interrotta e non è maturata.

Risulta accertata la condotta illecita sotto il profilo deontologico denunciato dal Collegio di Disciplina, ma deve essere valutata la complessiva gravità degli episodi riferiti a tale condotta, ai fini della esatta determinazione della sanzione. La percezione dei fatti e delle attività svolte dal ricorrente, invero, induce a ritenere che la sanzione inflitta risulta eccessivamente grave quanto alla durata, e che sia quindi equo diminuirla a sette giorni di sospensione. Invero, va considerata attenuata la responsabilità dell'iscritto a fronte del comportamento della committente che, comunque ha sottoscritto l'ambigua e poco trasparente scrittura privata che ha originato la vicenda.

* * *

Dec. n. 15/2018**Deontologia. Rapporti con i colleghi.**

(Respinge il ricorso avverso la sanzione disciplinare della censura)

Costituisce illecito deontologico previsto dagli articoli 5 e 19 del Codice la indebita attribuzione di un progetto asseverato da altro Collega del quale non viene indicato il nominativo.

Nel subentro a un Collega, va sempre fatto salvo il diritto d'autore.

* * *

Dec. n. 16/2018**Ricorso del P.M. presso il Tribunale**

Respinge il ricorso avverso l'archiviazione effettuata del Consiglio di Disciplina di un esposto nei confronti di iscritto all'Albo, non ravvisandosi le violazioni deontologiche di quest'ultimo nello svolgimento dell'attività professionale oggetto dell'esposto medesimo.

* * *

Dec. n. 17/2018**Procedura. Redazione ricorso. Rapporto con il giudizio penale.**

(Respinge il ricorso avverso la sanzione disciplinare della cancellazione.)

Va dichiarata la inammissibilità di un ricorso, che non contiene alcuna indicazione dei fatti di cui è causa. Il ricorso risulta, quindi, irrimediabilmente carente di un elemento non rinunciabile, come la parte in fatto. Poiché l'interesse a impugnare con il ricorso al CNAPPC discende dalla possibilità di conseguire, attraverso il richiesto annullamento della determinazione impugnata, un risultato pratico favorevole, è necessario, anche in caso di denuncia di un errore di diritto, che la parte ottemperi al principio di autosufficienza del ricorso, indicando in maniera adeguata la situazione di fatto della quale chiede una determinata valutazione giuridica, diversa da quella compiuta dal Collegio di Disciplina, asseritamente erronea, altrimenti ri-

sultando impedito al CNAPPC, in sede di verifica della legittimità della sanzione comminata, di individuare le ragioni a sostegno della richiesta di annullamento.

A fronte di una sentenza di condanna grave, e dalla quale non può che derivare discredito per la categoria professionale, risulta violato il principio deontologico secondo cui il professionista deve tenere una condotta morale specchiata, e se non la tiene non può iscriversi all'albo come anche, se già iscritto, perde l'iscrizione.

* * *

Dec. n. 18/2018

Procedura. Diritto di difesa.

(Respinge il ricorso ma riduce la sanzione della sospensione per 30 giorni alla censura)

Il procedimento disciplinare si svolge in maniera corretta e conforme alla legge, sia nella fase preliminare che successivamente alla sua apertura, fino alla definizione, quando il ricorrente è posto sempre in grado di difendersi, gli sono stati contestati con precisione gli addebiti, e sugli stessi si è adeguatamente confrontato con il Collegio di Disciplina, svolgendo molteplici difese, scritte e orali, e intervenendo attivamente, senza alcuna preclusione, né riserva, all'intero procedimento.

Non vi è una norma che impone la verbalizzazione delle sedute del Collegio di Disciplina, né che prescriva come effettuare la verbalizzazione che, nella specie, risulta esauriente e idonea allo scopo.

La percezione dei fatti e delle attività svolte dalla ricorrente induce a ritenere che la sanzione inflitta risulta eccessivamente grave, e che sia quindi più equo ridurre la stessa a una censura. Invero, va considerata attenuata la responsabilità dell'iscritta a fronte del comportamento della committente che, in alcune occasioni, va considerata corresponsabile di talune violazioni, come per la fase afferente gli adempimenti sulla sicurezza nei cantieri.

* * *

Dec. n. 19/2018

Rapporto tra giudizio penale e disciplinare

(Respinge il ricorso avverso la sanzione disciplinare della sospensione per 5 mesi)

Non sussiste alcuna relazione, e perciò nessuna incompatibilità, tra la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione, e la prescrizione imposta dal Tribunale di sorveglianza per l'esecuzione della pena cui il ricorrente è stato condannato dal Giudice penale, consistente nella redazione di un progetto a favore della collettività. La condotta sanzionata, che è quella definitivamente accertata in sede penale, è assolutamente grave e commessa nell'esercizio dell'attività professionale e giustifica la misura della sanzione disciplinare (nella specie l'iscritto era stato condannato nell'ambito di un noto processo contro gli esponenti di un'associazione criminale di stampo mafioso per un episodio di tentata estorsione strettamente connesso all'attività professionale da lui esercitata).

* * *

Dec. n. 20/2018

Giurisdizione e competenza.

Dichiara la sopravvenuta improcedibilità del ricorso proposto avverso il provvedimento disciplinare della sospensione per 3 mesi poiché successivamente alla notifica del ricorso e prima della sua trattazione l'Ordine ha cancellato il ricorrente che non risulta iscritto a altro Ordine degli Architetti, e quindi non è più legittimato a impugnare il provvedimento disciplinare.

* * *

Dec. n. 21/2018

Prescrizione, decorrenza. Deontologia, rapporti con la committenza.

(Respinge il ricorso avverso sanzione disciplina della censura)

Se l'attività deontologicamente scorretta ha carattere di illecito permanente, e non istantaneo, la prescrizione inizia a decorrere dalla sua conclusione che coincide con la fine dello svolgimento dell'attività professionale dell'iscritto in favore del committente e della "scoperta" da parte dell'Amministrazione dei vizi progettuali.

Non sono basati su correttezza e lealtà i rapporti e lo svolgimento dell'attività professionale nei confronti del committente, non tempestivamente informato di un errore progettuale, errore che, non adeguatamente e tempestivamente comunicato alla committenza, ha avuto ripercussioni durante l'iter progettuale-amministrativo.

Deve confermarsi la inosservanza dell'art. 14 c. 1 del Codice Deontologico, per non aver eseguito l'iscritto, con la necessaria diligenza, l'incarico conferito dal committente, creando commistioni tra le opere di pertinenza condominiali e quelle di pertinenza della proprietà privata, senza che appaia chiaro e documentato che entrambe le parti fossero perfettamente a conoscenza degli ambiti delle rispettive competenze.

* * *

Dec. n. 22/2018

Giurisdizione CNAPPC. Nomina componenti Collegio di Disciplina.

(Dichiara inammissibile il ricorso)

Sfugge alla competenza giurisdizionale del CNAPPC l'esame del ricorso con il quale vengono impugnati gli atti di nomina del Consiglio di Disciplina.

* * *

Dec. n. 23/2018

Massima conforme a dec. 22/2018

* * *

Dec. n. 24/2018

Massima conforme a dec. 22/2018

* * *

Dec. n. 25/2018

Massima conforme a dec. 22/2018

* * *

Dec. n. 26/2018

Sentenza penale di patteggiamento

(Respinge ricorso avverso provvedimento disciplinare sospensione per 6 mesi)

La sentenza di patteggiamento ha efficacia nel procedimento disciplinare quanto all'accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso (nella specie il ricorrente aveva patteggiato una pena riguardante l'effettuazione di spese pagate con carte di credito o assegni dell'Ordine, di cui era Consigliere, ma non riconducibili a attività istituzionali dell'Ente).

* * *

Dec. n. 27/2018

Reclamo elettorale. Ricusazione dei giudici.

(Respinge)

Va respinta la richiesta di ricusazione dei componenti del CNAPPC in sede giurisdizionale, perché del tutto infondata in punto di fatto e di diritto, non supportata da alcuna seria motivazione, bensì basata su mere congetture e supposizioni, svincolata da qualsivoglia concreta ipotesi idonea a condurre le cariche del Consiglio ad astenersi o a essere ricusati.

È inammissibile il reclamo proposto oltre il termine di 10 giorni previsto a pena di decadenza dall'art. 6 del D.Lgs. Lgt. 382/44, decorrente dalla proclamazione degli eletti, nella specie avvenuta in seduta pubblica.

* * *

Dec. n. 28/2018

Massima conforme a dec. 27/2018

* * *

Dec. n. 29/2018

Procedura. Motivazione del provvedimento disciplinare.

(Accoglie il ricorso avverso provvedimento disciplinare di sospensione per due mesi)

È nullo il provvedimento disciplinare che difetta di motivazione, che non può essere solo apparente, altrimenti si tratta di provvedimento generico e apodittico che non consente al ricorrente neppure la possibilità di una compiuta difesa.

* * *

Dec. n. 30/2018

Deontologia. Libera manifestazione delle opinioni.

(Accoglie il ricorso avverso sanzione disciplinare dell'avvertimento)

Non sono sanzionabili disciplinarmente le attività e le iniziative che costituiscono la manifestazione di una libera posizione e opinione dell'iscritto, svincolata dalla sua figura istituzionale (nella specie Consigliere dell'Ordine).

* * *

Dec. n. 31/2018

Procedura. Rapporto con la sentenza penale di condanna.

(Respinge ricorso avverso sanzione disciplinare cancellazione)

Non si verifica alcun automatismo tra condanna penale e cancellazione dall'Albo, allorché il C.D.D. svolge un articolato procedimento disciplinare, al quale l'iscritto ha potuto partecipare e svolgere ogni difesa, così essendo garantiti tutti i diritti prescritti dall'Ordinamento (audizione preliminare, termini a difesa, deposito di memorie e documenti, citazione a comparire, audizioni personali e a mezzo di difensore).

* * *

Dec. n. 32/2018

Crediti formativi

(Respinge il ricorso proposto avverso la sospensione per 60 giorni)

Va sanzionato l'iscritto che non ha svolto alcun aggiornamento disciplinare, né ha mai chiesto di essere esonerato, anche solo parzialmente, dall'obbligo formativo, né ha provveduto a recuperare i crediti nel periodo concesso agli iscritti che non erano in regola, in conformità a quanto prescritto nel Regolamento per la formazione professionale continua approvato il 26.06.2013 - 31.03.2017 e nelle Linee Guida (approvate il 30.07.2013).

Va sanzionato l'iscritto che ha ignorato l'obbligo formativo e non si è mai curato di adempiere né di chiedere tempestivamente eventuali esoneri, sulla cui concessione deve comunque esprimersi il competente ordine territoriale.

* * *

Dec. n. 33/2018

Procedura. Rapporto con la sentenza penale di condanna. Cancellazione ex art.7 R.D. 2537/25.

(Respinge il ricorso avverso provvedimento di cancellazione)

Il Consiglio (Collegio) di Disciplina e non più il Consiglio dell'Ordine è competente a adottare il provvedimento di cancellazione ai sensi dell'art. 8 DPR 137/12.

Per pervenire alla cancellazione del professionista dall'Albo ai sensi dell'art. 7 R.D. 2537/25, va verificata quale sarebbe stata la pena astrattamente correlata dal Codice del 1859 Sabauda per i fatti di reato per i quali è stato condannato il professionista, per verificare se per quei fatti era prevista "una pena maggiore del carcere".

Per valutare se vi sia una condanna ad una "pena maggiore del carcere" ai sensi della l. 8 giugno 1974 n. 1938 occorre analizzare, con riferimento al Codice Sabauda del 1859, la specie di pena astrattamente correlata al titolo di reato ascritto e acclarato.

Per l'art. 84 del Codice Sabauda del 1859 la pena della reclusione è una pena superiore a quella del carcere.

2019

n. 1/2019

RECIDIVA

(Respinge il ricorso)

La recidiva specifica comporta e giustifica un aumento della sanzione.

* * *

n. 2/2019

COLLEGIO DI DISCIPLINA. ACCETTAZIONE INCARICO

(Respinge il ricorso)

Il trasferimento della pratica disciplinare al CDD viciniore effettuato dal Collegio di Disciplina e non dal Consiglio, pur non essendo rituale, non vizia il procedimento disciplinare.

Non è deontologicamente corretto il comportamento dell'iscritto che ha accettato di assolvere un incarico che gli veniva conferito in ragione della sua posizione istituzionale di Consigliere dell'Ordine e ex componente della Commissione Vidimazione parcelle.

* * *

n. 3/2019

MOROSITÀ

(Accoglie il ricorso)

Prende atto dell'avvenuto pagamento dei contributi da parte dell'iscritto e annulla il provvedimento di sospensione, venendo meno il presupposto del provvedimento medesimo.

* * *

n. 4/2019

Rapporti con i colleghi

(Accoglie il ricorso)

Nella relazione tecnica redatta dal ricorrente non emergono termini offensivi, né denigratori, nei confronti dei precedenti professionisti, comunque non idonei a giustificare la adozione di un provvedimento disciplinare, termini che anzi sono stati ravvisati di natura "professionale".

* * *

n. 5/2019

ARCHIVIAZIONE

(Respinge il ricorso)

È inammissibile il ricorso proposto contro la delibera di archiviazione di un esposto a carico di altro collega.

* * *

n. 6/2019

PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE. MOTIVAZIONE

(Accoglie il ricorso)

È illegittimo il provvedimento disciplinare che non contiene alcuna motivazione, neanche apparente.

Il CDD non può limitarsi a richiamare le disposizioni deontologiche che si assumono violate, senza individuare neppure i fatti, né individuare la condotta dell'incolpato, richiamando solo per relationem le audizioni e le relazioni svolte nel corso del procedimento.

* * *

n. 7/2019

ARCHITETTO IUNIOR. COMPOSIZIONE ORGANO GIUDICANTE

(Accoglie il ricorso)

L'Arch. Iunior deve essere giudicato dal Consiglio di Disciplina ove è presente un architetto Iunior, in sede monocratica.

* * *

n. 8/2019

RAPPORTI CON I COLLEGHI

(Respinge il ricorso)

Non assume rilievo la circostanza che il legale che fornisce pareri al CDD relativamente alla condotta dell'incolpato figuri tra i consulenti abituali o collaboratori dell'Ordine o del CDD, atteso che non è prescritta da alcuna norma la necessità di acquisire pareri o consultazioni di avvocati o consulenti, che non sono atti vincolanti.

Non è ravvisabile un conflitto di interessi nel caso di professionista (nella specie avvocato) che sia stato difensore del COA in un procedimento giurisdizionale che ha coinvolto un iscritto nonché consulente del CDD in occasione del procedimento disciplinare contro lo stesso iscritto.

* * *

n. 9/2019

Rapporti con la P.A. Presentazione SCIA

(Accoglie il ricorso)

Il comportamento del ricorrente non appare deontologicamente scorretto, poiché anche il Comune e l'Ordine, richiesti proprio dal ricorrente al fine di interpretare autenticamente il Regolamento Edilizio, non hanno fornito un preciso indirizzo che possa escludere che la SCIA fosse da ritenere illegittima, come invece statuito dal CDD.

* * *

n. 10/2019

PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DISCIPLINARE

(Accoglie il ricorso)

La condotta dell'iscritto (falsa dichiarazione in pratica edilizia), seppure possa considerarsi in effetti grave e deontologicamente scorretta, ha natura istantanea e l'illecito che ne deriva produce i suoi effetti negativi immediatamente, e da allora decorre il termine quinquennale di prescrizione, certamente applicabile anche ai procedimenti disciplinari degli Architetti, come ormai affermato dalla Giurisprudenza della Suprema Corte, cui il Consiglio Nazionale ha ritenuto di uniformarsi, e non rileva il momento in cui quella condotta è stata segnalata all'Ordine.

* * *

n. 11/2019

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE. VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA

(Riduce la sanzione della sospensione da due mesi a 10 giorni)

Il procedimento disciplinare appare corretto e ben istruito qualora l'iscritto sia stato più volte citato a comparire ancorché costui si sia volontariamente stato sottratto alla convocazione. Nella specie, si è accertato che l'iscritto ha partecipato attivamente al procedimento e si è ampiamente e puntualmente difeso, anche attraverso l'assistenza legale tecnica (sono agli atti tutti gli avvisi di convocazione e i verbali delle audizioni).

Vero è che la citazione a comparire ex art.44 RD 2537/25 contiene un termine a comparire inferiore a 15 giorni, ma in quella data l'incolpato e il suo difensore si sono presentati, hanno svolto difese e hanno anche espressamente "accettato la convocazione", sanando così l'irritualità della citazione.

Le verbalizzazioni delle sedute non sono richieste a pena di nullità.

Nel merito spetta al CNNAPPC discrezionalmente valutare la condotta dell'incolpato e la corrispondenza ai fatti illeciti sanzionati, anche riguardo alla gradazione della sanzione.

Quanto all'abuso edilizio commesso, se è vero che il ricorrente ricopriva la carica di Coordinatore della Sicurezza, e quindi può non aver materialmente partecipato all'abuso, non deve in alcun modo essere sminuito il ruolo all'interno del cantiere, atteso che egli continuava a ricoprire quel ruolo. Infatti, il Coordinatore della Sicurezza, a cantiere aperto, senza che sia decretata la fine di lavori, o almeno la loro sospensione, si reca in cantiere e vigila, e anche con una minima attenzione non può sfuggirgli che si svolgono determinate lavorazioni.

La condotta deontologicamente illecita del ricorrente può essere valutata con un grado di colpevolezza, seppure grave, che non assume le caratteristiche di una attività dolosa, non essendo dimostrato che costui abbia partecipato all'attività edilizia abusiva, né che la abbia agevolata, e va tenuto conto delle assicurazioni di legittimità nella assunzione dell'incarico, da parte del Segretario Comunale e dei pareri legali acquisiti, che comunque non ne diminuiscono la illiceità deontologica.

* * *

n. 12/2019

SOSPENSIONE PER MOROSITÀ

(Accoglie il ricorso)

L'accertamento del pagamento dei contributi da parte dell'iscritto, dimostrato in sede giurisdizionale avanti il CNAPPC, consente di annullare il provvedimento di sospensione, essendo risultata sanata la morosità.

* * *

n. 13/2019

ISCRIZIONE IN PIU' SETTORI DELLA SEZIONE A DELL'ALBO

(Respinge il ricorso)

La giurisdizione del Consiglio Nazionale è limitata alla impugnazione del diniego di iscrizione all'Albo, ovvero quando a un soggetto viene impedita l'iscrizione e di conseguenza lo svolgimento dell'attività professionale.

La verifica della cancellazione da un Settore dell'Albo non appare di competenza del CNAPC, trattandosi di situazione che sfugge alla sua attività giurisdizionale, volta alla tutela dei soggetti ai quali risulta precluso l'accesso alla professione a seguito di diniego di iscrizione o cancellazione "totale" dell'Albo.

Risulta, corretta e conforme all'ordinamento la delibera impugnata poiché l'iscrizione sopravvenuta nella Sezione "A", Settore "A – Architettura" dell'Albo, a seguito della positiva valutazione dei titoli e requisiti necessari, comporta la cancellazione della iscrizione dagli altri Settori della stessa Sezione.

La possibilità concessa ai professionisti di iscriversi in più Settori riguarda soltanto coloro che hanno i requisiti per iscriversi ai Settori B), C) e D), ovvero ai Settori che concernono attività riservata esclusivamente a coloro che vi sono scritti, perché sono Settori tra loro non omogenei e afferenti specifiche competenze e corsi di studio.

Solo gli iscritti al Settore A) "Architettura" possono svolgere le attività degli altri Settori, e quindi non devono essere iscritti in quegli stessi Settori. Anzi, proprio la contemporanea iscrizione nel Settore "Architettura" e in altro Settore provocherebbe confusione e disparità di trattamento, a svantaggio degli iscritti al solo Settore Architettura in possesso della laurea specialistica in Architettura, ovvero gli Architetti.

* * *

n. 14/2019

RIMESSIONE IN TERMINI

(Riduce la sanzione dalla sospensione per tre mesi alla censura)

Deve ritenersi applicabile l'istituto della rimessione in termini per errore scusabile, derivante dalle inesatte e fuorvianti indicazioni che proprio il Presidente del Collegio di Disciplina che aveva adottato la sanzione gravata aveva fornito al ricorrente, concedendogli una inopportuna e non valida proroga dei termini di deposito del ricorso.

La rimessione in termini consente, pertanto, di considerare la successiva memoria depositata dal ricorrente come integrazione dei motivi di ricorso.

* * *

n. 15/2019

CONTESTAZIONE ADDEBITI

(Accoglie il ricorso)

È principio irrinunciabile quello della corrispondenza tra addebiti contestati e sanzionati, e in difetto di simile identità il provvedimento disciplinare è illegittimo.

n. 16/2019

RAPPORTI CON I COLLEGHI

(Accoglie il ricorso)

Non è violato l'art. 31 Cod. Dent. se non si ravvisa una illecita acquisizione di incarichi allorquando l'iscritto abbia svolto incarichi separati e non omogenei, con diverse finalità.

* * *

n. 17/2019

MOTIVAZIONE PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE

(Accoglie il ricorso)

È illegittimo e va annullato il provvedimento disciplinare privo di motivazione, che non consente al ricorrente di poter esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa, né di far comprendere al CNAPPC le ragioni per le quali è stato sanzionato (nella specie il provvedimento impugnato si limita a ripercorrere alcuni passaggi dell'attività istruttoria svolta, con un mero richiamo alle sedute preliminari e al materiale consegnato dall'incolpato).

* * *

n. 18/2019

Massima conforme a dec. 17/2019

* * *

n. 19/2019

Massima conforme a dec. 17/2019

* * *

n. 20/2019

OBBLIGO AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE. ACQUISIZIONE CFP

(Respinge il ricorso)

Non sussiste la applicazione retroattiva dell'art. 9 Cod. Dent. poiché l'obbligo di aggiornamento professionale degli architetti è stato previsto dall'art. 7 del D.P.R. 137/2012, che riconosce il suo mancato assolvimento come illecito disciplinare, mentre il CNAPPC ha esclusivamente ritenuto di dare indicazioni ai Collegi di Disciplina in merito alla gradazione delle sanzioni da applicare, in relazione al numero di crediti formativi omessi, anche al fine di evitare sul territorio difformità di giudizi e disomogeneità delle sanzioni. L'integrazione dell'art. 9 è stata approvata dalla Conferenza degli Ordini, e certamente non è stata impugnata dal ricorrente, che ora non se ne può neppure dolere.

All'atto di approvare la integrazione dell'art. 9 del Codice Deontologico, era anche consentita agli iscritti la possibilità di regolarizzare i crediti formativi mancanti, non acquisiti nel triennio precedente (nella specie il ricorrente non ha inteso regolarizzare la propria posizione, neppure con la sanatoria prevista dall'art. 9, dimostrando disinteresse verso gli obblighi di formazione professionale).

* * *

n. 21/2019

PRESCRIZIONE AZIONE DISCIPLINARE

(Accoglie il ricorso)

"Massima conforme a dec. n. 10/19".

* * *

n. 22/2019

RITARDATA COMUNICAZIONE DATI FISCALI A INARCASSA

(Riduce la sanzione della sospensione per un mese alla censura)

Viene contestata l'omissione della comunicazione alla Cassa di Previdenza dei dati fiscali per l'anno 2013. In realtà la comunicazione è avvenuta ma con ritardo, e va gradata la sanzione che appare eccessiva, tenuto conto dell'elemento psicologico e del ravvedimento.

n. 23/2019

GARA DI APPALTO E RAPPORTI CON LA P.A

(Respinge il ricorso)

Costituisce illecito disciplinare sanzionabile la presentazione, nell'ambito di una procedura a evidenza pubblica, di autocertificazioni non conformi, che generano confusione sulla effettiva paternità dei servizi resi, nonché la apposizione del timbro professionale del professionista in luogo della società di ingegneria che aveva partecipato alla gara.

* * *

n. 24/2019

SOSPENSIONE PER MOROSITÀ A DURATA FISSA

(Accoglie il ricorso)

Non è legittimo, e va annullato, il provvedimento disciplinare della sospensione con durata fissa per morosità, che può essere sanzionata solo a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dall'ordinamento professionale, sospensione che si interrompe nel momento in cui l'iscritto versa i contributi dovuti. Il mancato versamento dei contributi non comporta di per sé una illecita concorrenza con i colleghi.

* * *

n. 25/2019

TERMINE A COMPARIRE. ART. 44 R.D. 2537/25

(Accoglie il ricorso)

Il termine di 15 giorni per comparire, sancito dall'art. 44 R.D. 2537/25, è un termine minimo e non può essere ridotto. La violazione di simile termine è insanabile e comporta la nullità dell'intero procedimento disciplinare, e quindi della sanzione che ne è derivata.

* * *

n. 26 – 34/2019

Massime conformi a dec. n. 24/2019

* * *

n. 35/2019

(Respinge il ricorso)

Dichiara inammissibile il ricorso perché proposto oltre il termine di 30 giorni previsto a pena di decadenza.

* * *

n. 36/2019

CONTESTAZIONE ADDEBITI

(Accoglie il ricorso)

L'Ordine, all'atto di citare l'incolpato, ha evidenziato le norme deontologiche che si ritenevano violate, ma non ha individuato attraverso quali condotte la violazione sarebbe stata posta in essere. Ai fini della contestazione, si doveva invece aver riguardo alla specificazione del fatto più che all'indicazione della norma violata, anche perché ove il primo fosse stato descritto in modo puntuale, la mancata indicazione della norma violata non avrebbe determinato la nullità del provvedimento.

* * *

Dec. 37/2019

RICORSO IN RIASSUNZIONE. CONTESTAZIONE ADDEBITI

(Accoglie il ricorso)

Non appare corretta la contestazione degli addebiti, che evidenzia le norme deontologiche che si ritengono violate, ma non individua attraverso quali condotte la violazione sarebbe stata posta in essere

* * *

Dec. 38/2019

OBBLIGO AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE. ACQUISIZIONE CFP COMUNICAZIONE A MEZZO PEC PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE

(Respinge il ricorso)

La notifica a mezzo PEC è strumento idoneo e legittimamente utilizzabile per la comunicazione dei provvedimenti disciplinari.

La mancata indicazione del relatore non vizia il provvedimento disciplinare.

Si applica la sospensione feriale dei termini (1 agosto-31 agosto) alla impugnazione dei provvedimenti disciplinari avanti il CNAPPC.

La sanzione corrispondente alla violazione dell'obbligo di formazione e alla corrispondente mancata acquisizione dei CFP è tipizzata, e non necessita quindi di motivazione.

* * *

Dec. 39/2019

OBBLIGO AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE. ACQUISIZIONE CFP. ESONERO.

(Respinge il ricorso)

La attività professionale svolta all'estero non costituisce valido motivo di esonero dall'acquisizione di CFP, come previsto dalle Linee guida e di Coordinamento attuative del Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo e dal Regolamento del CNAPPC per l'ottenimento dell'esonero dall'aggiornamento professionale continuo.

In ogni caso, detto esonero, andava presentato entro l'anno per il quale veniva effettuata la richiesta.

* * *

Dec. 40/2019

RICORSO PER REVOCAZIONE

(Respinge il ricorso)

Non è tempestiva la istanza di revocazione proposta al di là del termine previsto sia dall'art. 326 c.p.c. (quanto alla decorrenza del termine dalla notifica del provvedimento oggetto di revocazione), sia dall'art. 327 c.p.c. (quanto alla decorrenza del termine dalla sua pubblicazione).

Il ricorso per revocazione è inammissibile per assoluto difetto dei presupposti se le circostanze dedotte nel ricorso medesimo sono inidonee a integrare un errore revocatorio, e non denunciano alcuna errata percezione o svista della sentenza impugnata, non ponendo in luce alcun contrasto tra quanto rappresentato nella sentenza di cui si chiede la revocazione e gli atti processuali.

È inammissibile il ricorso per revocazione che si limita a sostenere la non condivisibilità della soluzione offerta, in punto di diritto, dal CNAPPC, e non deduce quindi alcuna svista percettiva del Giudice (speciale) in ordine alla esistenza o inesistenza da una circostanza fattuale di natura decisiva.

* * *

Dec. 41/2019

CONTESTAZIONE ADDEBITI

(Accoglie il ricorso)

È illegittimo e va annullato il provvedimento disciplinare se non vi è stata una circostanziata contestazione dei comportamenti lesivi dei precetti deontologici, tale da permettere la piena esplicazione del diritto di difesa da parte dell'incolpato e il rispetto di esigenze di trasparenza, anche ai fini di un adeguato controllo giurisdizionale della determinazione dell'organo disciplinare.

* * *

Dec. 42/2019

OBBLIGO AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE. ACQUISIZIONE CFP. ESONERO DIPENDENTE PUBBLICO

(Respinge il ricorso)

Non è esonerato dall'obbligo di aggiornamento professionale l'iscritto che sia dipendente pubblico e che svolga la propria attività interamente in favore dell'Ente cui dipende.

* * *

Dec. 43/2019

RAPPORTI CON IL COMMITTENTE

(Riforma la sanzione dalla censura all'avvertimento)

È sanzionabile deontologicamente l'Architetto che mostra un ingiustificato disinteresse nei confronti di legittime richieste del committente.

* * *

Dec. 44/2019

ARCHIVIAZIONE

(Respinge il ricorso)

È improcedibile il ricorso proposto avverso un provvedimento di archiviazione.

* * *

Dec. 45/2019

MASSIMA CONFORME A DEC. 42/2019

* * *

Dec. 46/2019

MASSIMA CONFORME A DEC. 20/2015

* * *

Dec. 47/2019

OBBLIGO AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE. ACQUISIZIONE CFP ESONERO DIPENDENTE DITTA PRIVATA

(Respinge il ricorso)

L'obbligo di aggiornamento professionale riguarda tutti gli iscritti all'Albo, indipendentemente dallo svolgimento dell'attività alle dipendenze di una ditta privata, né del tipo, qualità e quantità di incarichi svolti.

* * *

Dec. 48/2019

MOROSITÀ

(Respinge il ricorso)

Non compete al CNAPPC valutare, né assentire, istanze di rateizzazione del pagamento delle quote di iscrizione all'Albo.

* * *

Dec. 49/2019

MASSIMA CONFORME ALLA DEC. 20/2019

* * *

Dec. 50/2019

MASSIMA CONFORME ALLA DEC. 20/2019

* * *

Dec. 51/2019

OBBLIGO AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE. ACQUISIZIONE CFP. ESONERO PER MOTIVI DI SALUTE.

(Respinge il ricorso)

La malattia non costituisce di per sé circostanza che esime l'iscritto dall'obbligo di formazione.

È onere, invece, dell'iscritto agire tempestivamente presso l'Ordine per ottenere eventuali esenzioni in ragione di certificabili stati di salute precari. L'Ordine discrezionalmente può valutare la richiesta e agire di conseguenza.

Non è consentito giustificare avanti il CNAPPC, in sede giurisdizionale peraltro, l'inadempimento dell'obbligo di formazione attraverso il richiamo a una pregressa condizione di salute precaria, non essendo questa la sede idonea per valutare tale condizione.

* * *

Dec. 52/2019

MOTIVI DI RICORSO AL CNAPPC.

(Respinge il ricorso)

Il ricorso è infondato se non contiene alcuna censura di diritto avverso il provvedimento disciplinare, difet-

tando così di qualsivoglia contestazione in ordine alla legittimità del provvedimento impugnato. Non possono ritenersi meritevoli di apprezzamento, al fine di valutare la richiesta di annullamento di una sanzione disciplinare, mere considerazioni o opinioni di natura personale, scollegate dalla violazione di norme o precetti di natura deontologica o procedimentale, che nella specie non viene dedotta, dovendosi, perciò, ritenere legittima la sanzione medesima.

* * *

Dec. 53/2019

SOSPENSIONE DALL'ALBO

(Accoglie il ricorso)

Non è legittimo il provvedimento di sospensione dall'Albo, interpretando in maniera non corretta l'ordinanza del GIP, che non aveva in realtà interdetto l'architetto dallo svolgimento dell'attività professionale, né ha disposto misure coercitive della libertà personale, limitandosi, con una formula per il vero vaga e inconsueta, a selezionare le attività professionali vietate.

Solo un'ordinanza di chiusura totale allo svolgimento delle attività professionali, o di limitazione della sfera personale, avrebbe consentito all'Ordine di intervenire d'ufficio con la sospensione dall'Albo, fino alla revoca di tale ordinanza (nella specie, il provvedimento del GIP aveva soltanto impedito alcune precise attività professionali, rimanendo nella facoltà dell'iscritto lo svolgimento, seppur limitato, della professione).

* * *

Dec. 54/2019

MASSIMA CONFORME A DEC. 53/2019

